

Reati di maltrattamento: basi giuridiche, fattispecie, ruolo e responsabilità del medico veterinario

di Paola Fossati*

Sono molteplici le sentenze che riconoscono una tutela all'animale in quanto portatore di interessi propri. Il maltrattamento è un reato che si consuma cagionando una lesione alla integrità psico-fisica di un animale, dalla quale quest'ultimo consegue una sofferenza o un danno per la salute. "L'apprezzamento di fatto" corrisponde a una diagnosi e pertanto compete al medico veterinario.



- **Maltrattare gli animali è un delitto. Sulla base della legge in materia, tale affermazione non ha più un significato solo letterale.** Oltre che azione scellerata e riprovevole, indice di quella povertà morale che rende anche insensibili alla sofferenza altrui, tale comportamento costituisce reato.

Come tale, è punito. Dall'emanazione dell'ultima legge in materia, anche più severamente: con la previsione della possibilità di una pena detentiva. Una riflessione sul significato di questa scelta di inasprimento, che ha aperto un più ampio varco nel percorso verso una completa tutela degli animali, consente di evidenziare la volontà del legislatore di rispondere alla spinta esercitata dal crescente innalzamento della soglia di sensibilità sociale nei confronti dei non umani.

Sulla reale efficacia con cui i provvedimenti

perseguono la finalità che li ha ispirati (o meglio sulla loro effettiva applicabilità e applicazione) in parte ancora si discute, ma è indubbio che il messaggio sotteso alla statuizione di un aggravio delle responsabilità personali e professionali debba essere considerato espressione di interesse, concretamente avvertito, a reprimere un fenomeno ritenuto sempre più inaccettabile in un contesto civile.

Un orientamento che, peraltro, trova progressiva conferma anche nella giurisprudenza di merito. Sono, infatti, molteplici ormai le sentenze che dimostrano **apertura al riconoscimento dell'animale quale essere senziente**, tutelato direttamente in quanto portatore di interessi propri. Esiti di prassi giudicanti relativamente inedite, ma inesorabilmente orientate ad assecondare la riprovazione (sempre più condivisa) per fenomeni contrari al rispetto di soggetti non umani, eppure equiparati nella rappresentazione affettiva. **Cani e gatti in primis.**

BASI GIURIDICHE

La prospettiva attraverso la quale l'uomo si è, nel tempo, disposto a guardare al non umano ha reso la distanza tra le due realtà sempre più sfumata, **all'insegna di un recupero della nozione di *continuum* naturale tra i viventi, che ha parimenti attenuato la percezione del divario di specie.**

Tale consapevolezza si è estrinsecata, in paralle-

Normativa



lo, nei passi compiuti dal legislatore. Le norme che l'elaborazione giuridica ha nel tempo prodotto come strumenti di tutela degli animali hanno, infatti, riconosciuto progressivamente le particolari valenze e gli specifici ruoli in cui si sono declinati le interazioni, il confronto, la scoperta del bisogno di costruire un mutuo rapporto nell'interesse comune, fino al grado di partenariato attuale, instaurato in primo luogo tra uomo e cane o uomo e gatto.

In tale processo, l'apporto della scienza (in particolare delle cosiddette "scienze della vita"), con la dimostrazione della complessità di caratteristiche e potenzialità biologiche degli animali che ha guidato l'uomo verso la scoperta della **perfetta equazione "essere vivente - essere senziente"**, ha contribuito a definire la questione dei doveri dell'uomo: di rispetto e responsabilità. Cui sono conseguiti il consolidamento dell'impegno alla protezione e le inedite aperture al riconoscimento di una dimensione di soggettività animale e, quindi, alla necessità di "correggere" il rapporto uomo-animali, innalzando il livello di attenzione nei loro confronti. In tale chiave si sono così espressi, ognuno nel rispettivo dominio di interesse e competenza, sia la riflessione bioetica sia il legislatore. Tracciando insieme il cammino della tutela degli animali, in funzione della loro qualità di vita: giuridicamente garantita, sulla base di un'etica del rispetto.

Forse anche per questo, la protezione degli animali "per legge" si configura come un punto di approdo connesso alla acquisita **consapevolezza del valore degli animali stessi e del rapporto che essi sono in grado di instaurare con l'uomo**.

Come è facile intuire, ciò risulta ancora più vero per quanto riguarda i non umani più "vicini"; quelli con cui si è creato il rapporto di reciprocità più intenso e carico di significati; quelli più ampiamente preservati da valutazioni di tipo strumentale; quelli che, da più tempo, quasi ogni famiglia sente come un proprio membro: ancora una volta, cani e gatti *in primis*.

In definitiva, l'approccio giuridico alla questione animale trova substrato in una posizione di maggiore equilibrio nei confronti degli animali, che prevede per loro una tutela diretta. Il perseguimento dell'interesse dell'animale diviene finalità prevalente della norma. Tale esito si rende più evidente nei confronti degli animali con i quali è stato impostato un rapporto affettivo e un coinvolgimento più profondo nel nucleo familiare.

LE TAPPE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA

Volendo, dunque, richiamare in breve i principi costituitisi alla base della protezione giuridica degli animali, si individuano:

- la crescente disposizione dell'uomo al **riconoscimento dell'altro da sé**, meritevole di rispetto
- la volontà di **riservare una speciale tutela agli animali d'affezione**, in funzione del ruolo sociale rivestito (familiari) oltre che del valore intrinseco
- le dimensioni e le **valenze assunte dagli animali familiari**, in senso ampliato (affettive, educative, assistenziali...).

Su di essi legislatore e giuristi hanno progressivamente concentrato l'attenzione, corrispondendo, in tal modo, alle richieste della società e alle sue esigenze di regolamentazione "giusta" della presenza di animali nel proprio contesto. Ciò ha, nel tempo, consolidato i termini della rilevanza giuridica degli animali che attualmente sostiene la tutela degli stessi in quanto "esseri senzienti".

In merito, si deve sottolineare come tale risultato si colleghi alla questione del riconoscimento di uno status giuridico dell'animale non umano,

estesa oltre quello di semplice oggetto.

Tale visione ha, di fatto, influito sull'impostazione della norma, evoluta progressivamente in senso "animale-centrico". L'animale non è più tutelato in quanto proprietà di qualcuno, ma per sé stesso. Un percorso ideale, scandito da alcune tappe fondamentali.

Nel 1978, la Dichiarazione universale dei diritti degli animali affermava che "ogni animale ha diritto al rispetto (...) alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo", volendo sostenere in tal modo non certo un mero obbligo, ma il richiamo a un impegno consapevole di responsabilità.

Nel 1999, il Protocollo di Amsterdam inaugurava la considerazione della Comunità europea per "la protezione e il rispetto del benessere degli animali" in quanto "esseri senzienti".

Nel nostro ordinamento, la tutela degli animali risente della parziale ambiguità sussistente tra i dispositivi del diritto civile e quelli del diritto penale. Patrocinante gli animali stessi solo come beni patrimoniali il primo, orientato al riconoscimento della loro dimensione di soggetti portatori di interessi il secondo. Peraltro, è nella tutela penale che gli animali trovano il baluardo contro le peggiori forme di abuso nei loro confronti.

Dal 1889, quando il Codice Zanardelli, primo codice penale in vigore in Italia dopo la proclamazione dell'unità nazionale, aveva introdotto il reato di maltrattamento di animali (art. 491), al 1993 tale sopruso era stato punito in quanto lesivo della sensibilità dell'uomo.

Nel 1993, la legge n. 473 modificando il testo normativo individuava l'animale, le sue esigenze e le sue caratteristiche psico-fisiche come bene da tutelare.

Finché con la vigente legge n. 189/04 si è affermato il principio del riconoscimento diretto degli animali come destinatari della protezione, ponendo limiti ai comportamenti che incidono negativamente sulla loro incolumità psico-fisica. Un concetto, peraltro, già anticipato oltre che dalla mutata sensibilità sociale anche da una significativa parte della giurisprudenza di merito, da alcuni anni incamminata sulla strada di un'interpretazione evolutiva del reato di maltratta-



FOTO BEATRICE BORRANI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAF

mento, favorevole all'individuazione dell'animale come oggetto primario di tutela.

IL REATO DI MALTRATTAMENTO (ART. 544-TER C.P.)

Nel 2004, la legge n. 189 ha novellato la disciplina della tutela giuridica degli animali, prima garantita dal disposto dell'art. n. 727 del Codice Penale, come modificato con legge n. 473/93.

In linguaggio giuridico, ciò significa che il legislatore è intervenuto con una tecnica radicale di riforma del testo, che nello specifico si è sostanziata nell'introduzione (subito prima "Dei delitti contro la famiglia") di un nuovo titolo nel Libro II del Codice Penale stesso: Titolo IX *bis*, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", recante quattro diverse fattispecie penalmente rilevanti (artt. da 544-*bis* a 544-*quinquies*), elevate al rango di delitti, con relativo inasprimento delle pene e allungamento dei termini di prescrizione (da due a cinque anni); mentre l'originale articolo n. 727 C.P. è stato ridotto alla disciplina dell'ipotesi di reato di ab-

bandono di animali e detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, e mantenuto nell'ambito delle "Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi".¹

Tale rinnovato impianto normativo ha riguardato nello specifico anche il reato di *maltrattamento di animali*, che ha così perduto la semplice natura di contravvenzione (formalmente attribuita alle ipotesi minori di illecito penale, individuate come "*mala quia prohibita*" ovvero associate alle correnti esigenze di comune sicurezza e ordine), punita con la sola pena dell'ammenda, per divenire un delitto (forma di reato più grave, concernente ipotesi dolose, repressi in quanto "*mala in sé*") punibile con pene più severe, nello specifico con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro (aumentata della metà se dagli episodi di maltrattamento deriva la morte dell'animale).

È altresì vero che un aggravamento delle sanzioni non sempre equivale di per sé a un deterrente. Peraltro, a una più attenta analisi, la volontà legislativa risulta ancora ripiegata sulla tutela dell'interesse umano. Il riferimento è, nello specifico, al nuovo titolo contenente un'espressione vecchia, ancorata a un concetto di protezione riservata all'umano senso di pietà che la collettività nutre per gli animali quando si procura loro un danno (Dei delitti contro il sentimento *per* gli animali).

Ma, come già ricordato, la strada verso la tutela diretta dell'animale creatura viva e senziente, dotata dell'interesse primario a non soffrire, è ormai tracciata.

¹ Si segnala, in merito che la Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, n. 44822/07) ha sancito la continuità normativa tra il reato di cui all'art. 727 C.P. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali) e quello introdotto all'art. 544 ter C.P. dalla legge n. 189/04, non solo per l'identità della rubrica (maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. Non vi è stata quindi *abolitio criminis* della condotta prevista nel testo originario della norma che è stata invece integralmente sussunta nel nuovo art. 544 ter C.P. (v. Cass. Pen. Sez. III sent. 5 dicembre 2005, n. 46784, Cass. Pen. sez. III sent. 26 aprile 2005, n. 21744).



I reati di cui alla legge n. 189/04 (compreso il maltrattamento) devono, dunque, ritenersi almeno "plurioffensivi" ovvero sia incidenti sul sentimento dell'uomo sia pregiudizievoli per gli animali coinvolti. Questi ultimi da tutelare "quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo" (così affermava il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza n. 6317 del 27 settembre 2004).

Su tale base, assume particolare significato il reato di maltrattamento di animali, che per antonomasia richiama la volontà brutale di infliggere sofferenza. Come rimodellato, esso integra, infatti, l'ipotesi delle seguenti azioni commesse per crudeltà o senza necessità:

- 1) aver cagionato una lesione ad un animale ovvero l'averlo sottoposto a sevizie o a comportamenti o a fatiche insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche (comma 1 del nuovo art. 544-ter);
- 2) aver somministrato all'animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero averlo sottoposto a trattamenti che gli procurino un danno alla salute (comma 2 del nuovo art. 544-ter).

A tale proposito, si sottolinea che, ai fini della configurazione del reato, la condotta nei termini di cui sopra può essere sia attiva che omissiva. È però necessaria la consapevolezza delle conseguenze del comportamento adottato, posto che la nuova norma si applica unicamente ad atti commessi con dolo (anche eventuale, inteso come azione intrapresa conoscendo e accettando il rischio che ne conseguiva un maltrattamento).

Di fatto, non serve comunque arrecare in concreto una ferita fisica, una contusione o altro trauma all'animale, ma è sufficiente che ad esso derivi un danno da privazioni e mancanza di cure.

Lesioni o *sevizie* (distinte, queste ultime, per particolare ferocia d'azione) non devono, pertanto, essere intese come meri insulti corporali e possono ritenersi compiute anche qualora comportino un'apprezzabile perdita dell'integrità psichica o psico-fisica dell'animale.

In merito, **vale riferirsi al concetto di lesione come individuato nella disciplina codicistica del reato di "lesione personale"** (art. 582 C.P.), in cui si punisce a tale titolo il danno dal quale derivi "una malattia del corpo o della mente". Traslandone i criteri di qualificazione, parimenti a carico di un animale costituisce, dunque, lesione (e quindi maltrattamento) anche l'esito di un atto deleterio che gli causi un travaglio interiore, "potendo la sofferenza consistere in soli patimenti" (Cass. Pen. sez. III, 21 dicembre 1998 n. 3914).

Peraltro, si ricorda che in più di un'occasione la giurisprudenza antecedente alla legge n. 189/04 si era già espressa nel solco della tutela penale accordata all'animale quale oggetto giuridico primariamente garantito. **È nota, su tutte, la pronuncia del Pretore di Amelia** che nel 1987 aveva discusso il sentimento di pietà dell'uomo quale bene da proteggere a favore degli animali "in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore". Un orientamento confermato da una successiva, storica sentenza della Cassazione, ugualmente centrata sugli animali "autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore" per cui la tutela penale dal reato di maltrattamento, si legge ancora nella sentenza, "è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura" (Cass. Pen. Sez. III, 14 marzo 1990 n. 1622). **L'indirizzo dell'interpretazione giuridica si adeguava, in sostanza, all'evoluzione della coscienza sociale e all'acquisizione di nuovi valori di stampo maggiormente ecologista/animalista.**

In tal senso si sono, nel tempo, susseguite altre

pronunce che hanno accreditato il rilievo della natura animale, delineando preventivamente, seppure in forma virtuale, la futura configurazione del diritto fino alle modifiche nei presupposti ideologici e nelle finalità che ora conosciamo (cfr. *ex multis*, Cass. Pen. Sez. III, n. 8547/02, n. 46291/03, n. 2774/06, n. 175/08).

Per quanto riguarda, poi, la sottoposizione di animali a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche di specie, deve essere inteso che **tale condotta integra reato qualora agli animali si impongano prestazioni che eccedano le relative possibilità di adattamento e resistenza degli stessi**, conducendoli, di fatto, a uno stato di indebolimento oltre ogni capacità di recupero e, quindi, a sofferenza o pericolo per la salute. L'intervento attivo di costrizione da parte dell'uomo ai regimi sopradescritti costituisce la discriminante tra l'applicazione del disposto di cui all'attuale art. 727, comma 2, C.P. che punisce, invece, in quanto tale la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Peraltro, si ricorda la continuità normativa che, in punto di diritto, sussiste tra il reato di maltrattamento di animali di cui al previgente art. 727, comma 1 C.P. e le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 727 C.P. come novellato dalla L. n. 189/04.

Particolare analisi merita, infine, la fattispecie inerente alla **somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate nonché alla applicazione di trattamenti dannosi per la salute degli animali**. Inedita rispetto al previgente dispositivo sul maltrattamento, essa è verosimilmente riferita ai casi di doping, individuati per la prima volta come reati, ed estesa alle altre occasioni in cui all'animale siano comunque propinati prodotti nocivi, con la conseguenza di minarne la salute.

Si rileva, peraltro, come in tal caso, la condotta sia ritenuta pericolosa di per sé, prescindendo dal fatto che essa si riveli "espressione di particolare compiacimento o insensibilità" (ipotesi di crudeltà) o sia posta in atto "in assenza di necessità".



Cuccioli abbandonati rinvenuti da personale veterinario

Tali presupposti ricorrono, invece, quali requisiti fondanti del reato di maltrattamento. In merito, essendo entrambi di difficile valutazione, per quanto a rischio di discrezionalità interpretativa, si richiama la giurisprudenza di legittimità per cui la **crudeltà** è "azione commessa sulla spinta di un motivo abietto e futile" (Cass. Pen. Sez. III, n. 9668/99)². Mentre la **necessità** può essere identificata, oltre che nel disposto degli artt. 52 e 54 C.P. riferiti, rispettivamente, alla legittima difesa e allo stato di necessità, a "ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile" (Cass. Pen. N. 1010/97). Si ricorda, inoltre, che **la medesima ratio del maltrattamento sostiene l'attuale divieto di praticare il taglio delle orecchie o della coda dei cani per finalità diverse da quelle terapeutiche**.

Una menzione merita, infine, la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - **Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo**. Anche attraverso di essa, il legislatore ha dettato regole (cfr. articolo 1 - Principi generali) volte a promuovere e disciplinare la

² Nel reato di maltrattamento di animali, l'incrudelimento consiste nel provocare sofferenza agli stessi sottoponendoli a condizioni di vita che non sono rese strettamente necessarie dalle esigenze della loro custodia e che provocano comunque ingiustificate sofferenze (Cass. pen. Sez. III, 20-05-2004).

tutela degli animali di affezione, condannare gli atti di crudeltà contro di essi, *i maltrattamenti* ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

FATTISPECIE DI MALTRATTAMENTO

- **Cane chiuso in auto sotto il sole per un lungo tempo.** La detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura configura il reato di maltrattamento (prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 C.P., e divenuto delitto ai sensi dell'art 544 ter C.P. legge n. 189 del 2004). Nella fattispecie, era stato lasciato il cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la specifica volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (Cass. Pen. Sez. III, n. 175/08).
- **Detenzione di cane in luogo angusto e buio.** La continua permanenza dell'animale in un luogo buio, angusto e maleodorante, lontano dall'uomo, privato di acqua, alimento, luce e cure, deve ritenersi determinante uno stato di sofferenza ingiustificata, idonea ad integrare gli estremi del maltrattamento in concorso formale dei reati di cui all'art. 544-ter c.p. e all'art. 727, comma 2, c.p. per condotta omissiva. In tali circostanze è legittimo sequestrare i canili nei quali gli animali sono detenuti e anche gli animali stessi. Nella fattispecie, il gestore di un canile deteneva i propri cani in stato di denutrizione, in celle fatiscenti (Cass. Pen. Sez. III, n. 25229/05).
- **Cane impigliato nella portiera trascinato da un'autovettura** (fatto accertato nel 2003). La tutela garantita ai sensi dell'art. 727 c.p. testo vigente prima della riforma introdotta con la L. 20 luglio del 2004, art. 1, non prendeva in considerazione solo comportamenti dolosi di crudeltà ma anche condotte di incuria che fossero espressione di insensibilità verso gli animali, anche se non accompagnate dalla volontà di infierire sugli stessi. Nella fattispecie, l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura

richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. È quindi comunque configurabile una condotta di maltrattamento o malgoverno di animali, sia pure di natura colposa, essendo stato omesso il dovuto controllo, prima che l'autovettura ripartisse, che il cane si trovasse a bordo dell'auto (Cass. pen. Sez. III, n. 21805/07).

- **Maltrattamento di animali.** Configurano il reato di maltrattamento di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 C.P., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. Nella fattispecie, il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose (Cass. Pen. Sez. III, n. 44287/07).

- **Eccesso di difesa preventiva dai cani aggressivi.** La condotta di difesa preventiva da un cane può essere messa in atto soltanto se la probabilità di aggressione è alta. Diversamente si incorre nel reato di maltrattamento di animali. L'ordinamento giuridico, invero, non prevede alcuna norma che legittima un atto aggressivo nei confronti di persone o animali, senza che ricorra in concreto un pericolo attuale di offesa ingiusta in danno del soggetto che realizza la condotta tesa a paralizzare l'offesa diretta alla sua persona. Nella fattispecie, un postino, temendo di essere aggredito dai cani mentre consegnava la posta, li aveva colpiti a colpi di zappa (Cass. Pen. Sez. III, n. 27486/04).

IL RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO

In base alla normativa vigente, il maltrattamento è un reato che si consuma cagionando una lesione alla integrità psico-fisica di un animale, dalla quale quest'ultimo consegue una sofferenza o un danno per la salute.

Perché possa considerarsi integrata, è però necessario che tale condizione sia accertata in con-

creto. Secondo giurisprudenza consolidata, ciò può avvenire mediante un cosiddetto " apprezzamento di fatto". **In sostanza, l'emissione di un parere basato su di una valutazione critica dello stato in cui versa l'animale, con riferimento alle conseguenze incidenti sulla relativa sanità fisica e mentale. Quindi, una diagnosi.**

È pertanto al medico veterinario (in quanto professionista dotato delle necessarie conoscenze riguardo alle specifiche caratteristiche fisiche, fisiologiche e di fisiopatologia degli animali oltre che a paradigmi etologici e capacità di relazione -intese come disponibilità al rapporto sociale e all'adattamento ai fattori contestuali- e interazione non verbale degli stessi) che si ascrive la competenza tecnica nell'identificazione delle ipotesi di maltrattamento. **Circostanze che solo la sua preparazione clinica può distinguere, desumendole da sintomi e segni accertabili sull'animale o anche dall'esame del suo comportamento.** Differenziando le patologie spontanee dai danneggiamenti inferti, le debilitazioni connesse a processi morbosi da quelle causate dall'inedia, gli impieghi in attività tollerabili dagli abusi. Individuando le disforie dovute a quell'umana incuria " che offende la sensibilità psicofisica degli animali, quali autonomi esseri viventi"³. Raccogliendo elementi obiettivi che, colti da un occhio esperto, possano consentire di distinguere il malessere e graduarne l'intensità, ai fini della sua eventuale contestualizzazione entro termini *contra legem*. In merito, si richiamano gli **obblighi di competenza e cura costante della propria preparazione professionale che la deontologia ascrive al medico veterinario, insieme a quello di curare e promuovere il rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti.**

Ogni caso dovrà essere preso in esame e studiato nella sua peculiarità, considerato in ogni suo aspetto e manifestazione e quindi diagnosticato e, in base alle risultanze, presentato al giudice,

³ (Cass. Pen. Sez. III, 22/10/1992).

per la ratifica a norma di legge.

IL VETERINARIO E LA POLIZIA GIUDIZIARIA (P.G.)

Nel nostro ordinamento, il diritto a un giusto processo sancito dalla Costituzione (art. 111) trova garanzia in una procedura articolata in due fasi, la prima delle quali dedicata alle indagini preliminari funzionali alla ricerca di fonti di prova. **In tale fase può essere coinvolto il veterinario, chiamato a mettere la propria professionalità a servizio del Pubblico Ministero (PM).**

I casi di presunto maltrattamento sono le circostanze in cui, principalmente, si richiede che il veterinario intervenga con funzioni di consulenza tecnica, in ordine alla necessità di accertare se sussistano le condizioni per passare alla fase del giudizio.

L'attività di individuazione dei fatti, al fine di raccogliere informazioni utili all'applicazione della legge penale è fondamentale per consentire di stabilire la fondatezza di una segnalazione di reato e, quindi, di decidere sulla sussistenza effettiva di presupposti per dare inizio al procedimento giudiziario.

Tale ruolo è, di norma, ricoperto dalla Polizia Giudiziaria, che procede, su mandato del PM o anche di propria iniziativa, allo svolgimento delle "indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale" (art. 326 Cpp).

L'art. 32. della L. 833/1978 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) **conferisce a tutti gli addetti alla vigilanza veterinaria, anche veterinari, la qualifica di organi di polizia giudiziaria**, nell'ambito e/o nello svolgimento delle loro funzioni; la stessa legge, all'art. 6, lettera u, definisce gli ambiti in cui si svolge detta vigilanza, peraltro direttamente connessa alla protezione animale.

Quale addetto a un servizio di sanità pubblica veterinaria, il medico veterinario, in tutti i casi in cui, nello svolgimento di un'attività di prevenzione dei reati "veterinari", abbia fondati motivi di

rilevare un evento che potrebbe configurarsi come illecito penale (ipotesi di reato), viene investito della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.p.g.), con funzioni direttive, o Agente di Polizia Giudiziaria (a.p.g.), con funzioni esecutive.

In quanto tale, ai sensi dell'art. 55 c.p.p. ha il potere-dovere, anche di propria iniziativa, di:

- prendere notizia dei reati e riferirne all'Autorità Giudiziaria;
- impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- ricercarne gli autori;
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (accertamenti urgenti, sequestri...), documentando l'attività svolta.

Come sopra ricordato, **l'attività di indagine del PM può svolgersi anche attraverso l'acquisizione di consulenze tecniche, per lo svolgimento delle quali può essere incaricato un medico veterinario, in veste di soggetto esterno**, dotato di specifiche competenze, funzionali alla conduzione di analisi e all'ottenimento di prove scientifiche in merito alla causalità degli eventi (anche onde determinarne la natura dolosa o colposa). In tal caso, il professionista è indicato come consulente tecnico ed è considerato comunque come pubblico ufficiale (pubblico ufficio temporaneo, non caratterizzato da un rapporto istituzionale)⁴ in quanto concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria, vincolato all'espletamento dell'incarico e all'obbligo di mantenere il segreto in ordine al servizio recato.

*Ricercatore confermato

Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università di Milano

⁴ L'Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del P.M.) prevede che il P.M. [...] può nominare e avvalersi di consulenti, i quali non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal P.M. ad assistere a singoli atti d'indagine.